

Civile Sent. Sez. U Num. 1517 Anno 2016

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: BERNABAI RENATO

Data pubblicazione: 27/01/2016

SENTENZA

sul ricorso 4687-2012 proposto da:

2015
498
CONSORZIO SERVIZI IMPRESE RIUNITE - C.O.S.I.R. A R.L.,
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7,
presso lo studio dell'avvocato PIERPAOLO SALVATORE
PUGLIANO, che la rappresenta e difende, per delega a
margine del ricorso;

- *ricorrente* -

nonchè contro

COMUNE DI ARZACHENA, DE VIZIA TRANSFER S.P.A.;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 5972/2011 del CONSIGLIO DI STATO,
depositata l'11/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/12/2015 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;

udito l'Avvocato Gabriele BAVARO per delega
dell'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per l'inammissibilità del
ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 17 febbraio 2007 la DE VIZIA TRANSFER S.p.A. impugnava dinanzi al T.a.r. della Sardegna l'aggiudicazione definitiva degli atti della gara relativi all'appalto del servizio di igiene urbana indetta dal Comune di Arzachena e conclusasi con l'aggiudicazione al Consorzio Servizi Imprese Riunite-C.o.s.i.r.

Con sentenza 3 luglio 2008 il T.a.r. accoglieva il ricorso e annullava gli atti di gara; senza nulla statuire sulle sorti del contratto di appalto già stipulato.

Il successivo gravame del C.o.s.i.r. era respinto dal Consiglio di Stato con sentenza 14 giugno 2010.

Avverso la decisione il Consorzio interponeva ricorso per revocazione, deducendo l'acquisizione sopravvenuta di un documento decisivo, che non era stato possibile produrre tempestivamente, nonché l'errore di fatto, ex art. 395 n.4 cod. proc. civile, nella ritenuta illegittimità della nomina di uno dei componenti della commissione giudicatrice.

Con sentenza 11 novembre 2011, il Consiglio di Stato, premessa l'irrelevanza dell'intervenuta rinuncia alle sentenze favorevoli da parte della controinteressata De Vizia Transfer s.p.a., dichiarava inammissibile l'impugnazione, con compensazione delle spese di giudizio, motivando che l'omessa produzione non era dovuta a causa di forza maggiore, o a fatto dell'avversario; e che l'assunto secondo cui uno dei membri della commissione non aveva il titolo di professore universitario richiesto, bensì solo di ricercatore confermato, corrispondeva ad una valutazione in diritto, e non ad

un errore percettivo di fatto: esulando, quindi, dalla previsione di cui all'art. 395, n.4, cod. proc. civile.

Contro la sentenza, non notificata, il Consorzio Servizi Imprese Riunite proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del criterio di riparto della giurisdizione in materia di contratti stipulati sulla base di una gara annullata, dal momento che la cognizione della causa spettava al giudice ordinario, secondo la normativa *ratione temporis* applicabile, anteriore al nuovo codice del processo amministrativo.

La De Vizia Trasfer s.p.a. ed il Comune di Arzachena non svolgevano attività difensiva.

All'udienza del 1 dicembre 2015, il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Premesso che nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l'accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata, e non l'esistenza o il contenuto del rapporto giuridico sostanziale, in ordine al quale la sentenza stessa ha deciso, dal momento che solo l'eventuale fase rescissoria a cognizione piena rinnova il giudizio su tali punti (Cass., sez.1, 3 marzo 2006 n. 4702; Cass., sez.2, 16 maggio 1997, n.4329), nessuna violazione dei criteri di riparto della giurisdizione è stata addotta con riferimento specifico alla sentenza in esame del Consiglio di Stato, che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per revocazione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

È di tutta evidenza come non si possa introdurre, quindi, in questa sede, una questione di giurisdizione attinente alla controversia sulle sorti del contratto di appalto pubblico, a seguito dell'annullamento della fase amministrativa della gara: a nulla rilevando, in contrario, l'intercorsa rinuncia alla sentenza favorevole, espressa dalla controinteressata De Vizia Transfer s.p.a., vincitrice della predetta gara.

La giurisdizione sull'impugnazione revocatoria ex art.395 cod. civ. appartiene, infatti, *de plano*, allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata, e cioè, nella specie, al Consiglio di Stato (art.398 cod. proc. civ.); e la successiva impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione a sezioni unite deve concernere motivi di giurisdizione attinente alla sola sentenza che ha deciso sulla revocazione, senza poter rimettere in discussione questioni trattate nei gradi di merito.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 1 Dicembre 2015